
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Art. 96 comma 3 c.p.c.: natura sanzionatoria e officiosa

La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.2.2014, n. 3003

...omissis...

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. sostenendo che la Corte di Appello avrebbe ignorato che il nuovo art. 96 c.p.c. (dopo la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009) prevede la possibilità di sanzionare la soccombenza indipendentemente dall'entità del danno, essendo, appunto, rimessa all'equo apprezzamento del giudice la liquidazione equitativa indipendentemente dalla prova del danno.

1.1 La ricorrente sostanzialmente deduce una violazione dei limiti applicativi dell'art. 96 c.p.c., come modificato dalla recente introduzione del terzo comma che ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 30/7/2010 n. 17902, sia pure come obiter dictum).

Tuttavia, tutte le ipotesi considerate dall'art. 96 c.p.c., compresa quella del terzo comma, indubbiamente presuppongono il requisito della mala fede o

della colpa grave, non solo perchè sono inserite in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sè rimproverabile (Cass. 30/11/2012 n. 21570 Ord.) e, a maggior ragione, quella di cui al comma 3 attesa la sua natura sanzionatoria.

La Corte di Appello, motivando sulla mancata allegazione di danni patiti, si è pronunciata con riferimento alla responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, che presuppone l'istanza della parte; la motivazione, sul punto, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., comma 1, rechi in sè una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni (Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in precedenza, Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato).

Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte.

Dalla complessiva motivazione della sentenza si evince, inoltre, con assoluta chiarezza, che il giudice ha ritenuto che nessuna sanzione processuale poteva essere applicata a Edil Green perchè questa continuava a subire un pregiudizio per la perdurante occupazione sine titulo, non rimediabile nel processo unicamente per l'inammissibilità della domanda di rilascio per occupazione senza titolo, pur formulata, ma tardivamente, tanto che il giudice aveva addirittura ritenuto di compensare integralmente le spese dell'intero giudizio esprimendo anche una valutazione negativa del comportamento della parte vittoriosa che continuava ad occupare l'immobile senza alcun titolo per farlo pur in mancanza di un contratto di locazione.

In conclusione, l'art. 96 c.p.c., non risulta violato, nè con riferimento al comma 1, nè con riferimento al comma 2 (non sussistendo l'ipotesi ivi considerata), nè con riferimento al terzo (così corretto l'errore materiale nell'indicazione del comma 2, da questo collegio) comma perchè:

- a) al potere sanzionatorio ivi previsto non corrisponde un diritto di azione della parte;
- b) la sanzione applicabile di ufficio presuppone una condanna alle spese nella specie insussistente;
- c) solo per completezza di motivazione ulteriormente si osserva che dalla motivazione della sentenza si evince che il giudice ha (correttamente) escluso l'esistenza delle condizioni per sanzionare di Edil Green. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c., perchè la Corte di Appello non avrebbe osservato la regola per la quale le ragioni della compensazione dovevano essere gravi ed eccezionali ed esplicitamente indicate nella motivazione.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello,

rilevando che Food And Co era soccombente in ordine alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., ha ravvisato una reciproca soccombenza idonea alla compensazione; sul punto non v'è uno specifico motivo di impugnazione e pertanto deve escludersi che l'art. 92 c.p.c., sia stato violato.

Nell'ulteriore motivazione della Corte di Appello, fondata sulla ritenuta riprovevolezza del comportamento de Food And Co. la quale inizialmente ha negato di essere conduttrice dell'immobile, pur continuando ad occuparlo sine titolo e quindi illegittimamente, motivazione che non è stata impugnata con uno specifico motivo per vizio di motivazione, ben può essere individuato l'implicito riconoscimento di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione e, in tal senso, ove non ritenuta assorbente l'affermazione della reciproca soccombenza, la motivazione può essere semplicemente integrata da questa Corte.

4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere rigettato per manifesta infondatezza".

Considerato che il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio e che sono state effettuate le comunicazioni sia al P.G. sia alla parte costituita che non ha replicato e non è comparsa;

Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore, Che non v'è luogo a pronunciare sulle spese di questo giudizio di Cassazione tenuto conto che la società intimata non ha svolto difese.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2014